

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 del comparto Regioni-Autonomie Locali, relativo all'utilizzo congiunto di personale tra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e il Comune di Savignone.

L'anno duemilasedici, addì _____ del mese di dicembre, in Busalla, presso la sede comunale di Piazza Enrico Macchiò 1 tra :

IL COMUNE DI SAVIGNONE , rappresentato dal Sig. Antonio Bigotti – Sindaco , nato a Genova il 24.05.1956 - (C.F. Ente 0866540107), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del Comune di **SAVIGNONE**, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA, rappresentata dal Sig. Loris Maieron – Presidente pro-tempore, nato a Busalla il 5/4/1962 - (C.F./P.IVA Ente 02252280991), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante dell'**UNIONE DEI COMUNI dello Scrivia**, autorizzato in forza della deliberazione della Giunta dell'Unione n. 35 del 19/12/2016, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO che:

- ✓ in data 21 febbraio 2014, davanti al Segretario Generale del Comune di Casella - con atto Rep.n. 406 registrato all'Agenzia delle Entrate di Genova 1, il 4/3/2014 al N.S1-816/304 - è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, nuovo Ente comprensoriale con il quale, tutti i Comuni della Valle Scrivia hanno deciso di gestire in forma associata le funzioni fondamentali dei Comuni;
- ✓ l'art. 5 comma 1 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni, stabilisce che *“Il trasferimento delle funzioni e dei servizi si perfeziona con l'approvazione di una convenzione da parte dei Consigli Comunale dei Comuni aderenti, e successivamente recepita dal Consiglio dell'Unione.”*;
- ✓ l'art. 24 del vigente Statuto dell'Unione dei Comuni, stabilisce altresì, *“...la gestione del personale si ispira ai principi dell'efficienza, dell'efficacia e della responsabilizzazione individuale e di gruppo.....”*, e che l'Unione *“.....al fine di far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali, può deliberare la richiesta di distacco di personale ai Comuni partecipanti.”*, fermo restando ciò, *“ Sino all'avvenuta approvazione della dotazione organica, nonché all'eventuale perfezionamento del trasferimento del personale*

all'Unione, lo stesso ancorché assegnato all'Unione per l'esercizio di funzioni alla stessa delegate, resta inquadrato nella dotazione organica del Comune di appartenenza.”;

PRESO ATTO che in data 12.03.2015, è stata sottoscritta, successivamente approvazioni da parte degli organi consiliari degli Enti, la *“Convenzione fra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna e Vobbia per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive”;*

APPURATO che, l'art. 14 comma 1 della citata Convenzione, stabilisce come *“In attesa della definitiva organizzazione della struttura amministrativa dell'Unione dei Comuni, l'Ufficio Associato si avvarrà delle prestazioni di personale già utilizzato dai Comuni. L'Unione, per tale collaborazione, riconoscerà ai Comuni, il rimborso della prevista retribuzione del CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, secondo le modalità stabilite dagli accordi di collaborazione tra i Comuni stessi e l'Unione, che costituiranno parte integrante del Bilancio del servizio che verrà approvato successivamente dalla Conferenza dei Sindaci.”*

VISTO l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali del 22.01.2004, il quale prevede che:

- ✓ al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza; la convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- ✓ L'utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

CONSIDERATO altresì che l'art. 34, comma 13, della legge n. 289/2002 prevede che le Amministrazioni possano avvalersi di personale di altri enti sulla base di convenzioni specifiche che ne regolino l'utilizzo e gli oneri finanziari;

si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1 – Oggetto, finalità e profili generali di riferimento

1. La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzo, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. del 2004, del dipendente Geom. Carlo Mellino, categoria professionale D1, posizione economica D5, in servizio presso il Comune di Savignone, quale P.O. dell'Area Tecnico-Amministrativa di supporto all'Ente, ai cittadini e alle imprese, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, per lo svolgimento di identiche mansioni, in virtù della sottoscrizione in data 12.03.2015, della *“Convenzione fra l'Unione dei Comuni dello Scrivia e i Comuni di Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrenna e Vobbia per la gestione in forma associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive”*;
2. La presente convenzione è finalizzata a soddisfare la migliore realizzazione dei servizi relativi all'ufficio per la gestione in forma associata delle funzioni delegate in materia di Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni dello Scrivia e, a sopperire alla momentanea necessità di personale dell'Ente stesso.
3. Al personale utilizzato in base alla presente convenzione si applica il complesso di disposizioni derivanti dai vigenti CCNL di comparto.

ART. 2 – Individuazione del personale

1. Il Comune di Savignone individua nella persona del Geom. Carlo Mellino cat. professionale D1, posizione economica D5, il personale disponibile ad operare in convenzione, ex art. 14 del C.C.N.L. del 2004, presso l'Unione dei Comuni dello Scrivia.
2. L'utilizzo del personale in base alla presente convenzione avviene sulla base di formale espressione di consenso da parte del lavoratore interessato mediante sottoscrizione della presente convenzione.
3. Le mansioni oggetto della presente convenzione riguardano le funzioni ed i servizi relativi all'Ufficio per gestione in forma associata delle funzioni delegate di Sportello Unico delle Attività Produttive dell'Unione dei Comuni, ed in particolare alla predisposizioni degli atti e delle attività propedeutiche all'attivazione del servizio.

ART. 3 – Durata della Convenzione

1. La durata della convenzione è fissata dal 01/1/2017 al 31/12/2017.
2. La convenzione potrà essere rinnovata, previa intesa tra le Amministrazioni.

ART. 4 – Sede e tempo di lavoro di assegnazione

1. Il personale individuato, di cui all'art. 1 e art. 2, opererà comunque presso il Comune di Savignone, avendo in questa fase, le attività oggetto dell'utilizzo del personale esclusivamente finalità di predisposizioni degli atti e delle attività propedeutiche all'attivazione del servizio.
2. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni, in virtù degli accordi stabiliti tra i Comuni della Valle Scrivia, anche in considerazione dell'incidenza del carico di lavoro

previsto per la gestione del servizio posto in titolarità dell'Unione, individuano un utilizzo congiunto dell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza del **30%** del monte ore settimanale.

2. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni organizzano il personale individuato ciascuno per le proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti e Regolamenti. Fuori dall'ordinario orario di lavoro i summenzionati Enti organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali o organizzative in capo a ciascuno.

ART. 5 – Gestione del personale distaccato

1. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni concordano lo svolgimento del servizio tenendo conto delle esigenze di entrambi gli enti.

2. Nella stessa modalità sarà svolta l'eventuale attività di lavoro in regime di lavoro straordinario, in accordo con il personale interessato, in maniera da garantire il buon funzionamento dell'attività dell'Ente di appartenenza e senza arrecare allo stesso eventuali disagi, anche tenuto conto che l'Unione dei Comuni, rimborserà al Comune di Savignone una quota pari al 30% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato della posizione organizzativa.

ART. 6 – Rapporti finanziari

1. I rapporti finanziari tra i due Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri.

2. L'utilizzo del personale del Comune di Savignone, da parte dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, comporterà da parte della stessa, ad un rimborso di una spesa pari al 30% della prevista retribuzione del citato CCNL, così come dei versamenti degli oneri e ritenute previdenziali, assicurativi e fiscali, ivi comprese le spettanze relative dell'indennità di posizione e di risultato.

3. Il Comune di Savignone provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al dipendente per le prestazioni svolte a favore dell'Unione dei Comuni e, al recupero della spesa a carico dell'Unione.

4. L'Unione dei Comuni si impegna a rimborsare il Comune di Savignone, entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data della relativa richiesta.

5. Il Comune di Savignone e l'Unione dei Comuni, concordano comunque la possibilità di prevedere, in sede di liquidazione delle spettanze dovute, di procedere all'eventuale compensazione tra crediti e debiti tra le rispettive Amministrazioni, secondo appositi accordi tra le parti.

ART. 7 – Ulteriori Rimborsi spese

1. Nelle more della definitiva organizzazione della struttura amministrativa

dell'Unione dei Comuni, ulteriori spese che potranno essere rimborsate, dovranno far parte della rendicontazione relativa al servizio delegato all'Unione che verrà approvato dalla Conferenza dei Sindaci, e pertanto opportunamente rendicontato all'Ente, da parte del Comune di Savignone.

ART. 8 – Cause di scioglimento

1. La Convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- a) per cessazione del rapporto di lavoro con l'Ente titolare del rapporto di lavoro;
- b) per scadenza naturale della presente convenzione;
- c) per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli Enti convenzionati;
- d) per recesso unilaterale da parte di uno degli Enti convenzionati previo preavviso di almeno 60 giorni da parte dell'Ente recedente ;

ART. 9 – Disposizioni generali e finali

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla normativa legislativa, regolamentare e contrattuale in materia degli enti locali.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 24/4/1986 n.131 ed è sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n.82/2005, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità, così come previsto dall'art.15, comma 2 bis della Legge n.241/1990 e s.m.i. La conservazione dell'originale sottoscritta avverrà a cura dell'Unione dei Comuni dello Scrivia.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
Loris Maieron

IL SINDACO DI SAVIGNONE
Antonio Bigotti

PER ACCETTAZIONE
Carlo Mellino